



Riflessi del Libro Verde sugli aspetti legislativi inerenti l'etichettatura e messa in commercio di prodotti

Avv. Chiara Marinuzzi
Gaetano Forte
Studio Legale
Seminario Legacoop - Bologna, 3 luglio 2009

L'Europa e la qualità

- Libro Verde
- Comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli del 28.05.2009 – COM (2009) 234 def
- Documento di lavoro della Commissione del 28.05.2009 - Sintesi della valutazione d'impatto

Obiettivi

- Utilizzare la qualità come essenziale della strategia perseguita dal settore agroalimentare dell'UE sul mercato mondiale.
- Elemento di differenziazione e di difesa contro la concorrenza dei paesi in via di sviluppo
- Strumento di valorizzazione economica

Qualità e comunicazione al consumatore

La politica di qualità si sviluppa attraverso l'informazione al consumatore e quindi mediante sistemi di


- **Certificazione** → politica degli orientamenti
- **Etichettatura** → elaborazione delle norme di commercializzazione

Cosa sono le norme di commercializzazione

Regolamenti recanti definizioni di prodotti, norme minime di prodotto, categorie merceologiche e requisiti di etichettatura intesi ad informare i consumatori su determinati prodotti agricoli e su alcuni alimenti trasformati.

I settori oggi interessati

carni bovine, uova, ortofruttili freschi e trasformati, miele, luppolo, latte e prodotti lattiero-caseari, olio d'oliva, carni suine, pollame, carni ovine, zucchero, vino, prodotti di cacao e di cioccolato, estratti di caffè e di cicoria, succhi di frutta, confetture, gelatine e marmellate di frutta, bevande alcoliche, burro, margarina e miscele.

- 
- Il sistema di etichettatura vigente si basa su:
 - Normativa generale sull'etichettatura (dir. 200/13/CE e per Italia D.lgs. 109/92)
 - Normative specifiche su singoli prodotti alimentari con indicazioni supplementari e specifiche (l'Italia dispone anche di norme prettamente nazionali es. Latte fresco e paste alimentari)
 - Normativa generale sui claims nutrizionali e salutistici (reg. CE 1924/06)
 - Normativa generale sulle informazioni nutrizionali (dir. 90/496/CEE e per Italia D.lgs. 77/93)



■ In Itinere:

- Proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM (2008) 40 definitivo)

Cosa sono le norme di certificazione

- Sono sistemi volontari di certificazione della qualità dei prodotti alimentari.
- I sistemi di certificazione nell'UE vanno dal rispetto di norme di produzione obbligatorie all'osservanza di ulteriori prescrizioni relative alla tutela ambientale, al benessere degli animali, alle qualità organolettiche, alla tutela dei lavoratori, al commercio equo e solidale, alle implicazioni dei cambiamenti climatici, a considerazioni etiche, religiose o culturali, ai metodi di produzione e all'origine.

Misure di qualità

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE DI BASE GENERALE

L'UE propone di definire una norma base generale nelle materie in cui un approccio facoltativo falserebbe il mercato unico o individuare i casi in cui le indicazioni obbligatorie sono necessarie per fornire al consumatore informazioni basilari sul prodotto.

Misure di qualità

INDICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE IN ETICHETTA:

- L'UE studierà una dicitura appropriata da stabilire nelle norme di commercializzazione dei prodotti agricoli, tenendo conto peraltro delle peculiarità di taluni settori, soprattutto in relazione ai prodotti agricoli trasformati.
- Nel contesto delle norme di commercializzazione, per “luogo di produzione” si intende il luogo di raccolta dei prodotti vegetali, il luogo di nascita e di allevamento degli animali, il luogo di mungitura delle vacche da latte, e così via. Il termine “origine” può rinviare, nel caso di un prodotto trasformato, al luogo dell'ultima trasformazione sostanziale, che non corrisponde necessariamente al “luogo di produzione” del prodotto agricolo primario.
- La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, presentata dalla Commissione (COM(2008) 40), reca disposizioni orizzontali sull'indicazione dell'origine e della provenienza nell'etichettatura, applicabili a tutti i prodotti alimentari. Tale proposta è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio.

La situazione italiana:

- L. 204/04 obbligo di indicazione di origine;
- Attivazione di una procedura d'infrazione da parte della Commissione U.E.;
- Il Ministero ha condizionato l'effettiva operatività dell'etichettatura di origine all'emanazione di successivi decreti di attuazione mai emanati.
- Disegno di legge comunitaria 2007 e prima ipotesi di abrogazione dell'obbligo di cui alla l. 204/04
- Ritiro di tale articolo
- Nuovo inserimento dell'obbligo di indicazione di origine nel Decreto Competitività;
- DDL 1331 21 gennaio 2009 - Nuova imposizione dell'obbligo dell'indicazione di origine. La Discussione del 10.06 ut è stata rinviata in relazione al fatto che tale disegno di legge non era stato notificato alla Commissione europea ex dir. 98/34/CE come invece il DDL sulla competitività che tuttavia rimane ulteriormente sospeso a fronte delle osservazioni sollevate da alcuni Stati membri (fatto che in base alla suddetta direttiva comporta un allungamento del periodo di *stand still*).

TERMINI RISERVATI FACOLTATIVI:

- L'UE ritiene che i termini riservati facoltativi si dovrebbero utilizzare quando è necessario definire certe informazioni sulle qualità del prodotto destinate al consumatore (per esempio olio vergine ed extra vergine di oliva “prima spremitura a freddo”).
- Come eventuale alternativa alla legislazione UE, la Commissione esplorerà la possibilità di ricorrere al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per ottenere norme dettagliate di questo tipo.
- Inoltre, la Commissione esaminerà l'opportunità di introdurre specifici termini riservati facoltativi per “prodotto di montagna” e “prodotto tradizionale”

A) PRODOTTO DI MONTAGNA

- Attualmente già diversi termini facoltativi vengono disciplinati da apposite normative comunitarie;
- Per quanto concerne l'Italia L'Albo dei Prodotti della Montagna nasce in attuazione all'articolo 85 della Legge Finanziaria 2003
- L'uso dell'indicazione è attualmente limitata solo ai prodotti a denominazione protetta.
- La modifica della politica UE potrebbe comportare una migliore definizione delle modalità di uso di tale indicazione.

B) PRODOTTO TRADIZIONALE

- Stante il fallimento del regime UE per la registrazione delle “specialità tradizionali garantite”, la Commissione propone di esplorare la possibilità di introdurre la dicitura “prodotto tradizionale” come termine riservato definito nelle norme di commercializzazione.
- In Italia non esistono disposizioni nazionali specifiche sull’uso del termine “tradizionale”. Esiste un elenco dei prodotti tradizionali (che individua prodotti che per la tipicità e tradizionalità della produzione possono derogare alle norme comunitarie igienico sanitarie) regolarmente aggiornato, che tuttavia non rappresenta una forma di tutela della denominazione (ultima revisione DM 19/6/07).

C) ALTRE INDICAZIONI

- Nel Libro Verde la Commissione aveva preso in esame l'esigenza degli operatori di comunicare ai consumatori l'uso di particolari metodi di produzione espressi da messaggi del tipo "di fattoria", "di montagna", "a bassa emissione di carbonio", "naturale"; tutti termini che possono molto spesso indurre in errore il consumatore. Veniva quindi evidenziata la necessità di definire a livello UE tali termini che designano metodi di produzione.
- Il documento della Commissione del 28.05.09 non riprende in esame i suddetti termini per cui non risulta chiaro se gli stessi saranno in qualche modo disciplinati.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Le indicazioni della Commissione sono:

- **semplificazione:** possibile unificazione dei tre regimi per i vini, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli e alimentari. Possibile fusione dei due strumenti DOP e IGP differenziando i livelli di tutela garantiti dall'UE, fermo restando il legame con la zona di produzione, il carattere collettivo dell'indicazione geografica e il requisito del riconoscimento da parte dell'UE;
- **chiarificazione dei diritti di proprietà intellettuale,** con particolare riguardo ai rapporti tra i vari tipi di proprietà intellettuale;
- **termini generici** la Commissione studierà se siano necessari eventuali chiarimenti, in particolare nell'identificazione dei termini generici, e se sussistano le condizioni per una tutela di taluni termini generici a titolo di indicazioni geografiche registrate;
- **ove necessario, indicazione del luogo di produzione delle materie prime** se diverso dal luogo designato dall'indicazione geografica;
- **eventuale estensione degli obblighi di certificazione ad altri operatori della catena di approvvigionamento,** come gli importatori e i distributori, alla stregua dei prodotti biologici.



Proposta di definire orientamenti su:

- l'uso delle indicazioni geografiche per gli ingredienti pubblicizzati sulle etichette dei prodotti trasformati;
- l'introduzione di criteri di sostenibilità nei disciplinari dei prodotti, da raccomandare alle associazioni di produttori.

Situazione e prospettive

- In Italia il D.lgs. 297/04 ha introdotto l'obbligo dell'autorizzazione del Consorzio di Tutela o del Ministero nel caso di esaltazione in etichetta di ingredienti DOP/IGP nei prodotti trasformati.
- La previsione di un orientamento comunitario risolverebbe i problemi che possono insorgere oggi in Italia in relazione alla previsione nazionale.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

- La Commissione prospetta i seguenti sviluppi per la politica in materia di agricoltura biologica:
- nuovo marchio biologico UE; applicato obbligatoriamente dal 2010 a tutti i prodotti agricoli biologici ottenuti nell'UE;
- nel 2011 verrà presentata al Consiglio e al Parlamento una relazione sull'applicazione del
- nuovo regolamento; al fine di promuovere il commercio dei prodotti biologici, la Commissione si adopererà a favore del riconoscimento reciproco delle norme di produzione biologica con i paesi terzi e
- collaborerà alla messa a punto della linea guida del *Codex Alimentarius* sull'agricoltura biologica.

Grazie per l'attenzione

G a e t a n o F o r t e
Studio Legale

Via Garibaldi n° 90
44121 – Ferrara
Tel. 0532/212049 - 206893
Fax 0532/416367

Vi invitiamo a consultare
il ns. sito internet:

www.avvocatogaetanoforte.it

